

Working Group III

Working document 14

Gruppo di Lavoro III « Personalità giuridica »

Objet : **Nota dell'on. Cristiana Muscardini, membro della Convenzione,
sul progetto di relazione (SN 3130/02)**

PERSONALITÀ GIURIDICA

NOTA DELL'ONOREVOLE CRISTIANA MUSCARDINI

— Strasburgo, 6 settembre 2002

Il riconoscimento della personalità giuridica all'Unione europea non può prescindere dell'esame degli argomenti emersi dai lavori del gruppo e contenuti nel progetto di relazione SN 3130/02 e in particolare:

1. Procedura di negoziazione e conclusione di accordi internazionali

La previsione di una procedura specifica per accordi che rientrino al contempo nel primo e nel secondo e/o terzo pilastro (accordi misti interpilastri) se da un lato risolve il problema della forma degli accordi dall'altro nulla dice su chi sarà effettivamente delegato a concluderli. La proposta secondo cui la Commissione potrebbe essere, in tutti i casi, incaricata di rappresentare il Consiglio (e quindi gli Stati membri) nella negoziazione va nella giusta direzione del mantenimento del ruolo che, comunque i singoli Stati devono mantenere nel futuro dell'Unione.

2. Accordi internazionali e loro effetti per gli Stati membri

L'idea di sopprimere la frase contenuta nell'art. 24 TUE:

Nessun accordo è vincolante per uno Stato membro il cui rappresentante, in sede di Consiglio dichiarare che esso deve conformarsi alle prescrizioni della propria procedura costituzionale

Costituisce una implicita lesione del principio della sovranità nazionale e il riconoscimento di quello che in questi mesi di lavoro tutti hanno negato di volere e cioè la nascita di un Super Stato europeo . Piuttosto potrebbe essere presa in considerazione la possibilità di riformare il testo normativo prevedendo il carattere vincolante degli accordi nei settori del II e III pilastro solo per gli Stati che sottoscrivono l'accordo.

3.Necesità di un controllo da parte della Corte di giustizia sugli accordi conclusi dall'Unione e consultazione del Parlamento europeo .

Non ho obiezioni a che il controllo di legittimità degli accordi sia fatto *ex ante* e, parimenti sono d'accordo sulla necessità che il Parlamento europeo sia consultato. Il valore di questa consultazione va però rimandato a quando saranno fissate le competenze specifiche del PE nella futura Unione che ci auguriamo siano aumentate eliminando quel *deficit* democratico del quale abbiamo tanto parlato.

4.Rappresentanza esterna dell'Unione

In questo caso ho due domande. Si intende sostituire l'Unione europea ai singoli Stati nelle Organizzazioni internazionali? Come si pensa di evitare che in seno alle organizzazioni stesse si creino posizioni diverse tra UE e Stati membri?

5. La personalità giuridica e la semplificazione dei trattati.

La proposta dell'elaborazione di un nuovo trattato in due parti equivale alla scrittura di una vera e propria costituzione europea. La previsione della redazione di una parte generale (trattato fondamentale) e di una parte che fonderebbe e consoliderebbe le altre disposizioni vigenti del TUE e del TCE potrebbe significare che tutti i settori verrebbero "comunitarizzati". Non ci sembra questa l'opinione emersa fino ad ora nel dibattito avuto in seduta plenaria.

Se da un lato l'unificazione avrebbe il pregio di semplificare le procedure, dall'altro si correrebbe il rischio di vanificare la necessità di rispettare le diversità e le sovranità nazionali, le quali possono semmai essere, di volta in volta, delegate al potere centrale ma non abbandonate definitivamente.

Su questo punto occorre un ulteriore approfondimento.

=====